



Città di Castenaso

AREA TECNICA

U.O. LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 / 2021

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI ZONA A VELOCITA' LIMITATA : "ZONA 30"

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:

- gli artt. 5, 6, 7 del Nuovo Codice della Strada , approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, stabiliscono che i Comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;
- l'art. 142 del C.d.S., al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO CHE:

- l'area compresa nel perimetro formato dalle Vie Fiumana Sinistra, G. Gozzadini e Sacco e Vanzetti è collocata nel centro abitato di Villanova di Castenaso ove, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, è attualmente insistente un limite massimo di velocità di 50 Km/h, e costituisce una zona a prevalente carattere residenziale;
- le citate strade presentano peculiarità analoghe in quanto entrambi "senza uscita" e con carreggiata di limitate dimensioni;
- nella parte terminale della Via Gozzadini è insediato un Circolo privato per la pratica a livello agonistico ed amatoriale delle discipline del tennis, al quale quotidianamente accedono numerosi utenti con conseguente notevole flusso di automezzi;
- i ripetuti controlli effettuati dai competenti servizi hanno riscontrato la scarsa osservazione, da parte dei conducenti, delle norme di sicurezza dovute alla eccessiva velocità di transito.

DATO ATTO CHE diviene di primaria importanza disciplinare l'area in questione istituendo un'isola ambientale nella quale vigono particolari regole di moderazione della circolazione a

protezione degli utenti deboli, individuando quale limite massimo di velocità il limite di 30 Km/h.

VISTI:

- gli Artt. 5 (comma 3), 7 e 37 del D.L. 285/1992,
- l'Art. 107 del D.L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA 30 KM/H PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, IN DEROGA AL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 50 KM/H STABILITO DALL'ART. 142 DEL D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" RELATIVAMENTE AL PERIMETRO COSTITUITO DALLE VIE FIUMANA SINISTRA, G. GOZZADINI E SACCO E VANZETTI.

L'APPOSIZIONE DELLA SEGUENTE IDONEA SEGNALETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA TRAFFICO STRADALE:

- NELLA VIA FIUMANA SINISTRA all'intersezione col tratto della stessa che afferisce ai civici n. 1, 2, 3 nonché alla Via G. Gozzadini, visibile per chi accede dalla principale Via Fiumana Sinistra: "ZONA A VELOCITA' LIMITATA – ZONA 30"- fig. II 323/a Art. 135; visibile per chi fuoriesce: "FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA – ZONA 30" fig. II 323/b Art. 135.
- NELLA VIA SACCO E VANZETTI in adiacenza alla recinzione del civico n. 2, visibile per chi accede : "ZONA A VELOCITA' LIMITATA – ZONA 30"- fig. II 323/a Art. 135; visibile per chi fuoriesce: "FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA – ZONA 30" fig. II 323/b Art. 135.

DISPONE

Che le disposizioni recate dalla presente ordinanza acquisiscano efficacia a seguito dell'avvenuta installazione della specifica segnaletica stradale.

Che, tutte le operazioni necessarie, siano eseguite dal personale dell'Unità Operativa Lavori Pubblici del Comune di Castenaso, ai sensi di quanto previsto nel D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod.Str.), nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento) e comunque nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. i., l'estensore della presente Ordinanza è il Responsabile dell'Area Tecnica che si è avvalso nel caso in specie del personale del proprio Servizio.
- Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Manda la presente ordinanza:

- per l'esecuzione, all'Unità Operativa Lavori Pubblici;
- per dovuta conoscenza, al Comando della Polizia Locale di Castenaso, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castenaso ed all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Lì, 12/04/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
RUSCELLONI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)